



II GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Riccardo de Lodi

letti gli atti del procedimento n. 9/19 Reg. GSN contro il tesserato **RIBICHESU RICCARDO (RBD024)**, per i fatti avvenuti durante lo svolgimento del Torneo serale Simultaneo Gran Prix del 2/5/19 - board 14, quinto turno - presso il circolo ASD Bridge Ichnos di Cagliari;

incolpato

di aver affermato e ribadito, dando in escandescenza, che gli avversari sono dei rompiballe, accusando altresì l'arbitro Carla Rosi (RSL004) di essere di parte e di applicare il codice (di gara) a proprio piacimento;

così decide:

Il fatto é pienamente provato dal referto arbitrale, che ha valore di prova privilegiata e contro il quale non è ammessa prova contraria.

L'incolpato si è difeso esplicando la situazione tecnica, ammettendo l'addebito, ma specificando di non avere voluto insultare chicchessia e negando di avere affermato tanto che gli avversari fossero dei rompiballe, quanto di avere detto all'Arbitro che arbitrasse a proprio piacimento (pur senza tuttavia corroborare tali sgravi anche solo con una dichiarazione testimoniale scritta).

La questione tecnica non è rilevante poiché l'incolpato, ove non avesse concordato con la decisione arbitrale, avrebbe avuto a disposizione i rimedi previsti dal Codice di gara.

Viene dunque in esame il comportamento tenuto dal tesserato.

Questo Giudice concorda sul fatto che non si verta in tema di ingiuria all'Arbitro e, confrontato il referto con la difesa dell'incolpato, in effetti quest'ultimo non ha accusato qualcuno di avergli rotto le balle, ma ha affermato di essersele rotte. Trattasi di una imprecazione a sé stante che, per quanto inappropriata, non può assurgere ad insulto.

Diverso, ancorché di non grande gravità, è invece l'aver affermato che gli avversari fossero dei rompiballe: aggettivi diversi esistono in lingua italiana per evidenziare una (giusta o ingiusta) puntigliosità. Trattasi di un commento



denigratorio e sicuramente anti sportivo e quindi illecito.

Più grave è stato invece l'aver affermato che l'Arbitro Carla Rosi assume decisioni a proprio piacimento sottintendendone la parzialità.

Tenuto conto di tutto quanto sopra, atteso che l'incolpato pur avendo parzialmente ammesso l'addebito, non ha tuttavia presentato le proprie scuse, la pena comminata non potrà essere quella della deplorazione, ma di una sospensione che ritenuta l'assenza di precedenti, dovrà per lo stesso avere valore simbolico al fine di non ricadere in simili comportamenti.

P.Q.M.

Dichiara Il tesserato **RIBICHESU RICCARDO (RBD024)** colpevole dall'incolpazione ascrittagli e gli commina la sanzione della sospensione di giorni sette. Lo condanna altresì al pagamento delle spese di procedimento, determinate in €25,00. Dispone la pubblicazione della decisione ai sensi dell'art.12 RGF.

Milano, 3 giugno 2019

Il Giudice Sportivo Nazionale